

La Costituzione e i diritti del lavoro di Umberto Terracini (Presidente dell'Assemblea Costituente)

La nuova Costituzione della Repubblica italiana è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.

Il lavoratore italiano desidera sapere se ed in che modo la nuova legge fondamentale della Repubblica provveda a soddisfare, dopo tante promesse, attese e speranze, le sue aspirazioni per un rinnovamento profondo della compagine sociale ed economica del nostro Paese, in modo da assicurargli il posto che gli spetta nella vita nazionale.

La nuova costituzione è ora patrimonio di tutto il popolo; e tutto il popolo deve sapere fino a qual punto in essa trovano corona le sue speranze e premio le sue battaglie.

La Costituzione consta di 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali. Gli articoli sono raggruppati in Principi fondamentali e in due parti di cui la prima è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini e la seconda all'ordinamento della Repubblica. Ogni parte a sua volta è suddivisa in titoli e alcuni titoli in sezioni.

Le norme che riguardano particolarmente il cittadino lavoratore sono raggruppate sotto il Titolo III della prima parte che contempla i rapporti economici. Altre disposizioni sono poste all'inizio fra i principi stessi fondamentali della Costituzione.

Infatti l'art. 1 stabilisce che "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Questa solenne affermazione evidentemente sta a significare non solo che il lavoro determina la prosperità ed il benessere della vita della nazione - che è vecchio assioma della scienza economica- ma anche che a coloro che ne sono i portatori debbono essere riconosciuti, nel quadro dello Stato, particolari funzioni, corrispondenti a quei diritti che numerosi articoli espongono.

Stabilito comunque che la Repubblica è fondata sul lavoro, ne discendeva come conseguenza necessaria che tutti i cittadini devono essere messi in grado di lavorare, per riconfermare così ad ogni momento il loro titolo alla cittadinanza. Occorreva cioè affermare che il lavoro non può più rimanere un fatto esclusivamente privato di cui lo Stato si disinteressa, ma bensì un diritto oltre che un dovere del cittadino. Ecco quindi l'art. 4 proclamare non soltanto il "diritto al lavoro" ma anche l'obbligo per la Repubblica di "promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto". A nessuno può sfuggire l'importanza di questo impegno che poche altre costituzioni assumono nei confronti dei cittadini, tra esse quella dell'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Ma anche l'art. 3 è interessante per questo nostro breve studio occupandosi come fa dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma non già di una generica uguaglianza, basata sull'astratta parità di diritti. Noi sappiamo che un'effettiva uguaglianza presuppone il superamento delle iniziali differenze di posizione economica. Ecco perché l'art. 3 sancisce "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese".

La tutela del lavoro, in ogni sua forma ed applicazione è stabilita all'art. 35 che prevede anche la libertà di emigrazione e la tutela del lavoro italiano all'estero.

La giusta retribuzione del lavoro prestato "in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa" è stabilita dall'art. 36. Lo stesso articolo si occupa anche della durata massima della giornata lavorativa. Che dovrà essere fissata dalla legge; e inoltre del diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, senza possibilità di rinunciarvi.

La tutela della donna lavoratrice è efficacemente costituita dall'art. 37 che prevede per la donna parità di diritti e retribuzioni - a parità di lavoro - con l'uomo. Ciò vale anche nei confronti dei minori.

Per i cittadini inabili al lavoro, nonché per i lavoratori colpiti da infortunio, malattie, invalidità, vecchiaia e disoccupazione provvede l'art. 38, affermando il diritto dei primi al mantenimento e all'assistenza sociale, e per tutti gli altri alla tutela necessaria, esercitata attraverso organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

La libertà dell'organizzazione sindacale è sancita dall'art. 39 che prevede per i sindacati "rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti" la facoltà di "stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".

Siamo giunti così all'art. 40 dedicato al diritto di sciopero, riconosciuto nell'ambito delle leggi che lo regolano. Ciò vuol dire che le leggi future potranno soltanto stabilire le modalità del suo esercizio, ma non mai sopprimerlo considerandolo, come già nel ventennio fascista, quale reato.

L'art. 41 stabilisce la libertà dell'iniziativa economica privata a condizione che non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o a danno della sicurezza, della libertà o della dignità umana. Esso aggiunge che "la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali"., timido inizio questo di una economia programmata.

Secondo l'art. 42 la proprietà privata è riconosciuta dalla legge "che ne determina" però "i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti", aspirazione forse utopistica, ma che autorizza larghe misure legislative di riforma agraria.

E' anche prevista dall'art. 43 la possibilità di esproprio per motivi di interesse generale, a favore di comunità di lavoratori o di utenti, qualora si tratti di servizi pubblici essenziali o di fonti di energia o di situazioni di monopolio, strada aperta, questa, a misure riformatrici in campo industriale.

La proprietà della terra è disciplinata dall'art. 44, affermandovisi che "la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione" e " la trasformazione del latifondo".

Alla tutela ed allo sviluppo della cooperazione e dell'artigianato è dedicato l'art. 45 che erige un primo argine difensivo delle più modeste, ma più sane attività produttive contro la spietata concorrenza delle maggiori intraprese capitalistiche.

Particolare attenzione merita l'art. 46 per il quale "la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende".

Occorre da ultimo far parola di una nuova assemblea rappresentativa creata dalla Costituzione "Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro". Esso, previsto dall'art. 99, dovrà essere composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa, e sarà organo consultivo, darà cioè pareri alle Camere e al Governo sulle materie che gli saranno attribuite dalla legge. Il Consiglio potrà anche presentare all'approvazione del Parlamento disegni di legge e contribuire alla legislazione economica e sociale.

Esaurito così l'esame delle norme scritte nella Costituzione circa i diritti del lavoro, i lavoratori italiani si domanderanno come e quando esse saranno realizzate nella vita concreta del nostro popolo.

A questa domanda la risposta deve essere chiara e precisa : le norme scritte nella Costituzione rimarranno sulla carta, non si realizzeranno automaticamente se i lavoratori stessi non agiranno, non veglieranno affinché gli organi dello Stato le svolgano in nuove leggi e l'amministrazione pubblica non eseguisca ciò che queste leggi disporranno. Se, cioè, i lavoratori non opereranno per permeare tutta la vita politica del nostro Paese dello spirito nuovo e trasformatore che ha dettate le formule costituzionali , pur nella loro dizione pur troppo spesso timida ed incerta.

Come l'affermazione dei diritti del lavoro si deve in gran parte alla forza dei lavoratori che, stretti in un grande organismo unitario, hanno esercitato la loro influenza e hanno posto all'ordine del giorno del Paese la soluzione dei problemi del lavoro, così la realizzazione concreta di quelle affermazioni dipenderà dall'azione che per l'avvenire essi sapranno svolgere nel quadro della legalità democratica secondo gli orientamenti riformatori che furono propri della grande lotta popolare per la libertà.